

Visto che il decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 dicembre 2015, posticipava al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 da parte degli enti locali;

Premesso che il D.Lgs. 28.09.1998, n.360, in attuazione della Legge 27.12.1997 n.449, ha istituito a decorrere dal 01.01.1999, quale nuova entrata comunale, l'addizionale all'IRPEF, il cui presupposto, base imponibile e soggetto passivo coincidono con quelli dell'Irpef;

Richiamato l'art. 1, comma 51, della Legge n.311 del 30.12.2004 (finanziaria 2005) che prevede:

"Per gli anni 2005, 2006 e 2007 é consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
"

Considerato che per effetto dei commi 142,143,144 della legge finanziaria 2007 le nuove disposizioni in materia di addizionale comunale irpef sono state completamente riviste nel modo seguente:

a) il comma 144 abroga le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 51 della legge 311/2004 che prevedevano il blocco dell'aumento dell'addizionale comunale Irpef anche per l'anno 2007;

b) il comma 142 della legge finanziaria 2007 modificando l'art.1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 stabilisce che la variazione dell'aliquota di compartecipazione Irpef è deliberata dai comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/97.

Pertanto, si individua nel consiglio comunale, l'organo competente a deliberare non solo l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF, ma anche la relativa aliquota.

Vista la Delibera C.C. n. 5 del 20.04.2007, con la quale veniva approvato il regolamento suddetto e l'aliquota dello 0,50 per cento per l'anno 2007;

Vista la Delibera C.C. n. 11 del 16.05.2008, che aggiornava la suddetta addizionale comunale Irpef allo 0,80%;

Si ritiene opportuno confermare la suddetta aliquota Irpef anche per l'anno 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) che testualmente recita: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 48;

Rilevata l'opportunità di confermare, per l'anno 2018, in ragione di un contenimento della spesa contributiva dei cittadini, gli importi delle tariffe e contribuzioni per TOSAP, IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' e DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, vigenti nell'anno 2017, come da allegato prospetto che si sottopone ad approvazione;

Preso atto che il servizio a decorrere dal presente anno viene reinternalizzato per compimento del contratto di concessione a terzi;

Accertato comunque che ai sensi dell'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentito entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote e tariffe anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione, a condizione che tale operazione risulti necessaria al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 5, nessun astenuto, n. 1 contrario (Paoli) espressi per alzata di mano dai sei consiglieri presenti e votanti

PROPONE

- 1) Di riconfermare la suddetta addizionale comunale IRPEF, per l'anno 2018, allo 0,80%.
- 2) di confermare, per l'anno 2018, le tariffe e contribuzioni per TOSAP, IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' e DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, vigenti nell'anno 2017, come meglio descritte ed indicate in elenco nello schema A) di seguito riportato, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e che contestualmente si approva;

Inoltre, per ragioni d'urgenza,

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.